

## **DICAT**

### **Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell'Ambiente e del Territorio**

#### **REGOLAMENTO**

##### **Articolo 1 – Finalità ed attribuzioni generali**

1. Con Decreto Rettorale n. 311 del 11/07/2006 è stato istituito nell'Università degli Studi di Genova il Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell'Ambiente e del Territorio (DICAT). Il presente regolamento è legittimato dalla vigente legislazione universitaria e da quanto sancito dall'Art. 20, comma 7 e 8, dello Statuto dell'Università di Genova e dall'Art. 60 del Regolamento Generale di Ateneo della Università di Genova.

2. Il DICAT esercita le attività istituzionali di cui allo Statuto dell'Ateneo. E' sede primaria di attività di ricerca. Propone e gestisce, anche in collaborazione con altri soggetti, dottorati di ricerca in settori culturali pertinenti e fornisce - compatibilmente con le risorse disponibili - gli spazi, le attrezzature ed i servizi necessari al loro svolgimento. Promuove la costituzione e/o lo sviluppo di centri di ricerca e di studio interdisciplinari nei campi culturali di proprio interesse. Cura i collegamenti e le attività congiunte con analoghe strutture operanti in Italia ed all'estero. Attiva iniziative tese a diffondere la cultura tecnico-scientifica nei settori disciplinari di competenza ed a valorizzare le relative figure professionali. Organizza convegni, seminari, conferenze, incontri e corsi di formazione avanzata nei settori di sua pertinenza, anche in collaborazione con altri soggetti ed avvalendosi all'occorrenza di esperti esterni.

3. Il DICAT garantisce ad ogni suo componente, che istituzionalmente ne abbia diritto, libertà di ricerca, fornendo, compatibilmente con le risorse disponibili, i servizi e gli spazi necessari.

4. Il DICAT assicura il finanziamento dei servizi offerti ricorrendo anche, se necessario, al prelievo di quote percentuali su fondi di ricerca, contratti e convenzioni.

##### **Articolo 2 – Organi**

1. Sono organi del DICAT il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

##### **Articolo 3 – Il Direttore**

1. Il Direttore esercita le funzioni che gli sono assegnate dallo Statuto dell'Ateneo. Rappresenta il Dipartimento, ne cura la gestione operativa e ne promuove le attività, anche attraverso l'emanazione di direttive interne e l'assegnazione di deleghe per compiti specifici. Viene eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. Il Direttore resta in carica tre anni accademici consecutivi e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato.

2. L'elezione del Direttore si svolge a scrutinio segreto ed è indetta dal Decano dei professori di prima fascia del DICAT, sei mesi prima della cessazione del mandato. In caso di conclusione anticipata del mandato stesso, le elezioni hanno luogo entro un mese dalla data di cessazione.

3. Il Direttore designa, fra i professori di ruolo membri della Giunta, un Vicedirettore, che viene nominato dal Rettore e decade col Direttore. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal Vicedirettore.

#### **Articolo 4 – Il Consiglio**

1. Il Consiglio esercita le funzioni che gli sono assegnate dallo Statuto dell'Ateneo. E' l'Organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Dipartimento. E' presieduto dal Direttore ed è costituito, oltre che dal Direttore stesso e dal Segretario Amministrativo che ne sono membri di diritto:

- dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento;
- da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un quarto, arrotondato all'intero superiore, delle unità dello stesso personale in servizio presso il DICAT;
- da una rappresentanza degli allievi iscritti a corsi di dottorati di ricerca afferenti al DICAT – aventi sede amministrativa presso di esso o presso altri Dipartimenti dell'Ateneo od altri Atenei coi quali il DICAT sia consorziato ed a cui siano iscritti studenti il cui supervisore sia docente del DICAT – fissata in un rappresentante per ciascun corso;
- da una rappresentanza degli assegnisti e borsisti che operano nel DICAT, pari ad un quinto, arrotondato all'intero superiore, del loro numero.

2. Le elezioni per la designazione dei rappresentanti, a scrutinio segreto, sono indette dal Decano dei professori di prima fascia del DICAT. Ogni avente diritto può votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero inferiore, dei nominativi da designare nell'ambito della sua categoria di appartenenza. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo attuale o, in subordine, con la maggiore anzianità anagrafica. Le elezioni sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto. Il Consiglio è validamente costituito anche se non sono stati designati i rappresentanti di una o più categorie di elettori perché non è stato raggiunto il necessario numero di votanti.

3. I rappresentanti durano in carica secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo. Decadono dall'ufficio se nel corso del mandato perdono la qualità in base alla quale furono eletti. Qualora uno o più rappresentanti concludessero anticipatamente il mandato, si provvederà a sostituirli, fino alla scadenza del mandato stesso, mediante elezioni suppletive indette dal Decano dei professori di prima fascia del DICAT.

4. Il Consiglio si riunisce per via ordinaria almeno quattro volte all'anno secondo un calendario fissato dal Direttore e, per via straordinaria, su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri. Richieste di inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno possono essere formulate da suoi membri.

5. Il Consiglio è convocato dal Direttore con almeno una settimana di anticipo, mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento e recapitato per via elettronica a tutti i componenti presso il Dipartimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Qualora esistano comprovati motivi il Consiglio può essere convocato d'urgenza, con le stesse modalità di avviso, con almeno un giorno lavorativo di anticipo. Analoghe modalità di avviso valgono per eventuali modifiche apportate eccezionalmente all'ordine del giorno.

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza semplice degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati. Non sono ammesse deleghe.

7. Il Consiglio opera con votazioni palesi. Su proposta di suoi membri, approvata a maggioranza semplice, e nei casi previsti dallo Statuto o da Regolamenti di Ateneo, le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo i casi di maggioranze qualificate eventualmente previste dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

8. La partecipazione alle sedute del Consiglio è limitata ad alcune componenti dello stesso per la discussione di punti all'ordine del giorno riguardanti pratiche personali. I rappresentanti degli studenti di dottorato e degli assegnisti e borsisti non possono essere presenti né alla discussione, né alla votazione di punti all'ordine del giorno concernenti professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico-amministrativo. La stessa regola si applica, nell'ordine, al personale tecnico-amministrativo con riferimento a professori di ruolo e ricercatori, ai ricercatori con riferimento ai professori di ruolo; ai professori di seconda fascia con riferimento a quelli di prima fascia.

9. Le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio sono svolte dal Segretario Amministrativo; in sua assenza, funge da segretario il professore di ruolo con la minore anzianità nel ruolo. Delle sedute del Consiglio viene redatto a cura del segretario un verbale, firmato da lui stesso e dal Direttore. Il verbale viene di norma approvato in apposito punto all'ordine del giorno nella seduta successiva, con le eventuali rettifiche approvate dal Consiglio. Su richiesta del Direttore, il verbale, ovvero stralci dello stesso, possono essere approvati seduta stante. Dopo l'approvazione, il verbale può essere consultato presso la segreteria del DICAT e nell'apposito sito riservato al Consiglio nella pagina Web del Dipartimento.

10. Il Consiglio approva annualmente, in sede di bilancio preventivo, l'entità e le modalità dell'eventuale prelievo di cui all'Articolo 1 comma 4, su proposta del Direttore, sentito il parere della Giunta.

11. Il Consiglio può assegnare compiti specifici alla Giunta del Dipartimento.

12. Su invito del Direttore, persone esterne al Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio stesso per la discussione di particolari punti all'ordine del giorno.

## **Articolo 5 – La Giunta**

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e contribuisce allo svolgimento dei compiti operativi necessari allo svolgimento delle attività del Dipartimento.

2. La Giunta è composta dal Direttore e dal Segretario Amministrativo, che ne sono membri di diritto, nonché da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, un ricercatore, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Ad eccezione dei due membri di diritto, i componenti della Giunta sono eletti mediante voto separato per ciascuna categoria: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori e personale tecnico amministrativo. Ciascun docente di prima fascia può esprimere due preferenze; ciascun docente di seconda fascia può esprimere due preferenze; ciascun ricercatore può esprimere una preferenza; ciascun rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio può esprimere due preferenze. Risultano eletti i più votati nella rispettiva categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato con la maggiore anzianità nel ruolo attuale o, in subordine, con la maggiore anzianità anagrafica. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nella prima riunione del Consiglio successiva all'elezione del Direttore ed i membri eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Direttore, la Giunta decade automaticamente. In caso di cessazione per qualsiasi causa di membri della Giunta, viene indetta un'elezione suppletiva; gli

eletti restano in carica per la durata del mandato del Direttore. I membri della Giunta possono essere rieletti una sola volta consecutivamente; successivamente la rielezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari almeno alla durata di un mandato.

2. La Giunta è convocata dal Direttore, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre suoi componenti. La convocazione avviene tramite avviso affisso all'Albo del Dipartimento e recapitato a tutti i componenti per via elettronica, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza. Per la validità delle riunioni, alle quali possono essere invitati esperti senza diritto di voto, devono essere presenti almeno cinque dei componenti. La Giunta è presieduta dal Direttore. Il Segretario Amministrativo funge da segretario delle riunioni; in sua assenza funge da segretario il docente con la minore anzianità nel ruolo attuale fra quelli partecipanti alla seduta. Le proposte da sottoporre al Consiglio sono approvate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore. I verbali delle riunioni di Giunta, sottoscritti dal Direttore e dal segretario, sono consultabili dai membri del Consiglio presso la Segreteria del DICAT e nel sito Web del DICAT.

## **Articolo 6 – Il Segretario Amministrativo**

1. Il Segretario Amministrativo, nell'ambito delle indicazioni programmatiche ricevute dagli organi del Dipartimento, coordina l'attività amministrativa e contabile del DICAT, assumendo in solido col Direttore le responsabilità dei conseguenti atti; firma i mandati e le reversali; dirige gli uffici amministrativi e di segreteria.

2. Il Segretario Amministrativo predispone, in collaborazione col Direttore, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, oltre alle correlate relazioni amministrative e risponde al Direttore circa l'osservanza delle norme concernenti la gestione amministrativo-contabile. Il Segretario Amministrativo svolge inoltre, per conto del Direttore, funzioni di verifica della legittimità degli Atti e di adeguatezza delle pratiche amministrative svolte rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di documentazione amministrativa ed in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

3. Il Direttore del Dipartimento può delegare al Segretario Amministrativo, nell'ambito di direttive interne, compiti inerenti l'organizzazione e la vigilanza su determinati settori del Dipartimento.

## **Articolo 7 – Afferenze**

1. Le richieste di afferenza al Dipartimento vengono presentate per iscritto al Direttore del DICAT dai docenti interessati, corredate da ogni elemento ritenuto utile alla valutazione da parte del Consiglio. Ogni richiesta è approvata o respinta dal Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con motivazione verbalizzata che viene trasmessa alla persona interessata.

## **Articolo 8 – Sezioni**

1. Per l'organizzazione della ricerca e delle proprie attività, il DICAT può articolarsi in Sezioni scientificamente omogenee. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa. La loro costituzione, sulla base di proposte di attivazione avanzate da docenti o ricercatori afferenti al Dipartimento, deve essere approvata dal Consiglio.

2. Gli aderenti ad una Sezione eleggono annualmente al loro interno un coordinatore, rinnovabile nella carica, che ha il compito di promuovere e organizzare l'attività di ricerca della Sezione.

3. Ulteriori adesioni o dimissioni dalla Sezione sono effettuate con lettera firmata dagli interessati, indirizzata al Direttore che le comunica al Consiglio.

4. Ogni docente o ricercatore può afferire ad una sola Sezione.

### **Articolo 9 – Laboratori di Ricerca**

1. Presso il DICAT possono essere costituite unità operative - prive di autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa - per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca con riferimento a programmi in atto, denominate Laboratori di Ricerca, aventi l'obiettivo di agevolare il buon esito dei programmi stessi e di promuovere la diffusione delle pertinenti informazioni.

2. Un Laboratorio di Ricerca viene istituito mediante presa d'atto da parte del Consiglio di una dichiarazione di costituzione firmata dagli interessati, che designano contestualmente al loro interno un coordinatore, il quale può essere rinnovato annualmente, La comunicazione della designazione e dei rinnovi, nonché quelle di eventuali nuove afferenze o dimissioni, sono inviate per iscritto al Direttore, che le comunica al Consiglio.

3. Ogni docente o ricercatore può afferire a più Laboratori di Ricerca, ma deve optare per uno di essi ai fini della designazione del coordinatore.

### **Articolo 10 – Laboratori Sperimentali Dipartimentali**

1. Il DICAT può attivare uno o più Laboratori Sperimentali coordinati, dedicati allo svolgimento di ricerche in campi omogenei e tali da essere rispondenti ai requisiti richiesti dall'Ateneo per i Laboratori altamente qualificati.

2. I Laboratori Sperimentali possono effettuare attività connesse con certificazioni ufficiali.

3. Il Direttore, sentita la Giunta, nomina, fra il personale tecnico del DICAT di categoria non inferiore a D, un coordinatore del sistema dei Laboratori Sperimentali e, fra il personale docente, uno o più supervisor delle attività di ciascun Laboratorio. Coordinatore e supervisor decadono col Direttore e sono rinnovabili.

### **Articolo 11 – Servizi Dipartimentali**

1. Per un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse dipartimentali il Direttore, sentita la Giunta, può nominare tra il personale afferente al DICAT, uno o più responsabili di Servizi Dipartimentali. Tali responsabili restano in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore e sono rinnovabili.

### **Articolo 12 – Commissione per la valutazione dell'Efficienza e dell'Efficacia**

1. Il Direttore istituisce, all'inizio del proprio mandato, dandone notizia al Consiglio di Dipartimento, una commissione permanente che lo affianchi nella predisposizione ed attuazione degli strumenti necessari alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte nell'ambito del Dipartimento. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Direttore, la commissione decade contestualmente.

2. La commissione, nominata dal Consiglio su proposta del Direttore, è composta da tre membri scelti in modo da garantire al suo interno esperienze nella conduzione di programmi di ricerca

scientifiche e competenze nell'applicazione al settore pubblico di modelli di pianificazione e controllo.

3. La commissione provvede ad organizzare, di concerto con il Direttore, la raccolta dei dati utili al monitoraggio delle attività del Dipartimento. La commissione produce i risultati di sintesi della propria attività al termine di ogni Anno Accademico e una relazione conclusiva al termine del mandato del Direttore. Allo scopo di consentire opportune azioni correttive da parte della struttura, la commissione provvede inoltre a fornire in corso d'anno stati di avanzamento della propria attività con frequenza dettata dalle esigenze.

4. Il Direttore informa i membri del Dipartimento dell'andamento dei lavori della Commissione rendendo accessibili le relazioni della Commissione nel sito web del Dipartimento.

### **Articolo 13 – Norme finali**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte agli Organi di Governo dell'Ateneo con delibera del Consiglio, a maggioranza degli aventi diritto, e sono rese esecutive con decreto del Rettore.

2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento Generale di Ateneo, allo Statuto dell'Ateneo ed alle prescrizioni legislative vigenti.